



# *COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI SAVONA*



## **INTRODUZIONE**

L'obiettivo di questo Corso è:

- fornire nozioni ai Volontari PC che operano durante un intervento emergenziale;
- rappresentare uno strumento di base per approntare corsi di formazione mirati.

### **1.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA della PC**


inquadramento generale della struttura organizzativa della Protezione Civile, dal livello nazionale al dettaglio regionale, provinciale e comunale, strumenti realmente utilizzabili sul campo, organigramma delle funzioni e delle persone attivabili/attivate in emergenza e schema di come dovrebbero fluire le informazioni (a livello di comando, all'interno di un'eventuale struttura campale, etc.).

### **2.1 Normativa**

Il sistema nazionale di Protezione Civile è strutturato secondo le indicazioni del DLgs1/2018

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale della Protezione civile ha emanato inoltre proprie Direttive per l'organizzazione funzionale del sistema nazionale.

L'attuale organizzazione – a livello nazionale - vede pertanto i seguenti soggetti principali:



Le Regioni hanno adottato proprie leggi per l'organizzazione dei sistemi di Protezione Civile a livello territoriale regionale. Regione Liguria ha emanato una prima legge nel 1990, seguita nel 2004 dalla legge regionale 16 maggio 2004, n. 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile".

Secondo quanto previsto dalla normativa regionale, gli enti Regione e Provincia hanno un ruolo fondante nel sistema della protezione civile. Infatti:

- Il Presidente della Regione è autorità di Protezione civile e può emanare la dichiarazione dello stato di crisi, a seguito della quale – a livello regionale – vengono attivate tutte le componenti del sistema;
- Il Prefetto è responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale, per quanto attiene alle proprie competenze
- Presidente di Regione e sindaci hanno la responsabilità dell'informazione alla popolazione e agli organi di informazione.

## 2.2 Catena di Comando e Controllo

La gestione di una emergenza viene affrontata da appositi centri di coordinamento, stabiliti dalla normativa. A partire dal livello di immediato "contatto" con l'evento sino al livello nazionale si possono distinguere:

- Il POSTO di COMANDO AVANZATO (PCA /UCL);
- Il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC);
- Il CENTRO OPERATIVO MISTO (COM);
- Il CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (CCS);
- La SALA OPERATIVA REGIONALE;
- La SALA SISTEMA ITALIA;
- La DIREZIONE COMANDO e CONTROLLO (Di.Coma.C.).

Per emergenze in cui sia necessaria una stretta interazione tra strutture tecniche di soccorso (ad esempio in caso di incidenti con liberazione di sostanze tossico-nocive, in cui l'interazione di vigili del Fuoco, Servizio sanitario di emergenza, Forze di Polizia è molto stretta) viene istituita – in un'area sicura - una struttura tecnica di coordinamento denominata **Posto di Comando Avanzato (PCA)**, di supporto al Sindaco e al Centro Operativo Misto (vedi oltre) per la gestione dell'emergenza.

Nel PCA sono presenti i Vigili del Fuoco, il servizio sanitario Urgenza Emergenza 118, le Forze di Polizia, eventualmente altre strutture tecniche (es. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, Azienda Sanitaria Locale, etc.); il coordinamento del PCA è assegnato ai Vigili del Fuoco.

Il **Centro Operativo Comunale (COC)** è il luogo dove il sindaco – quale Autorità di Protezione Civile sul proprio territorio – organizza le attività di soccorso ed assistenza alla propria popolazione colpita. Il Centro Operativo Comunale dovrebbe essere definito all'interno del piano di emergenza comunale ed essere permanentemente dotato di una struttura tecnologica minimale (telefono/fax, computer con accesso internet, radio, etc.). E' inoltre fondamentale che vi sia una organizzazione "funzionale", ossia delle persone opportunamente formate e con competenze tali da poter gestire un'emergenza di Protezione civile, nei limiti delle risorse utilizzabili dal Comune: è l'**Unità di Crisi**, che come composizione-tipo può prevedere il Sindaco, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, un Responsabile della Polizia Locale o dell'Arma dei Carabinieri (in quei comuni dove queste strutture sono presenti), un Responsabile del Volontariato di Protezione Civile.

Nel momento in cui l'emergenza – per dimensioni o gravità – non può essere sostenuta dalle sole forze del Comune (o dei Comuni) interessati, il coordinamento a scala sovracomunale passa a Prefettura per le proprie competenze:

Il **Centro Coordinamento Soccorsi (CCS)** è l'organismo di coordinamento provvisorio che viene istituito per decreto prefettizio (ex art. 14 del D.P.R. 66/1981) per:

- assicurare la salvaguardia della vita e dei beni delle persone
- valutare le esigenze sul territorio dove è in corso l'evento incidentale
- impiegare in modo razionale le risorse disponibili
- coordinare gli interventi a livello sovra comunale.

Nel CCS sono rappresentati, oltre alla Regione, alla Prefettura-UTG ed alla Provincia, gli enti, le amministrazioni e le strutture operative funzionali alla gestione dell'emergenza.


Il Centro Coordinamento Soccorsi può effettuare un coordinamento in luogo decentrato rispetto alla propria sede. In questo caso vengono attivati uno o più Centri Operativi Misti (COM) a fronte della necessità di coordinare gli interventi a livello sovra comunale.

Per qualsiasi emergenza di protezione civile in corso sul territorio regionale è attiva la **Sala Operativa regionale** di Protezione Civile.

Presso il Dipartimento della Protezione civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri – è attivo un centro di coordinamento, che opera 24 ore su 24 ore, denominato **SALA ITALIA** e che garantisce la raccolta, la verifica e la diffusione dell'informazione di protezione civile con l'obiettivo di allertare immediatamente e quindi attivare tempestivamente le diverse componenti e strutture preposte..

Qualora a livello nazionale, per emergenze di particolare gravità e/o estensione territoriale fronteggiabili solo con mezzi straordinari (c.d. livello "c") si riscontrasse la necessità di istituire in loco una struttura di coordinamento per fronteggiare l'emergenza, viene istituita tramite Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri la **Direzione di Comando e Controllo** – DI.COMA.C.

La catena di comando e controllo è quindi strutturata a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale in questo modo:



La composizione ottimale dei centri di gestione dell'emergenza deve essere basata su una organizzazione simile, in modo tale da permettere un interscambio informativo quanto più efficace e tempestivo possibile.

In Italia, tale organizzazione è basata su funzioni di supporto individuate secondo il metodo Augustus.

Questo metodo prevede l'individuazione del "chi fa che cosa" attraverso l'individuazione di funzioni di supporto,

che corrispondono alle figure istituzionali competenti e specifiche per ogni settore, direttamente coinvolte durante l'emergenza.

Le funzioni di supporto (numerare come da metodo Augustus) sono di seguito riportate e comparate:

COM, CCS, Sala Op Regione, DICOMAC, SISTEMA	COC
1 Tecnico Scientifico - Pianificazione	1 Tecnico Scientifico - Pianificazione
2 Sanità - Assistenza sociale - Veterinaria	2 Sanità, Assistenza Sociale
3 Mass-media e informazione	
4 Volontariato	3 Volontariato
5 Materiali e mezzi	4 Materiali e mezzi
6 Trasporto - Circolazione e viabilità	

7 Telecomunicazioni	8 Telecomunicazioni
8 Servizi essenziali	5 Servizi essenziali e attività scolastica
9 Censimento danni, persone, cose	6 Censimento danni, persone e cose
10 Strutture operative S.a.R.	7 Strutture operative locali
11 Enti locali	
12 Materiali pericolosi	
13 Logistica evacuati-zone ospitanti	9 Assistenza alla popolazione
14 Coordinamento centri operativi	

Accanto alle funzioni tradizionali, possono essere eventualmente attivate funzioni accessorie per argomenti specifici (es. salvaguardia dei beni culturali).

